

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1493/2000 della Commissione del 10 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1494/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1495/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 849/2000** 4

Regolamento (CE) n. 1496/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 8

Regolamento (CE) n. 1497/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 9

Regolamento (CE) n. 1498/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 11

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/429/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 2000, recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1844]** 12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

2000/430/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/710/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1846] 14

2000/431/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1863] ... 15

2000/432/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 luglio 2000, che stabilisce la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo per il burro importato dalla Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore** [notificata con il numero C(2000) 1896] 16

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1493/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	50,2	
	999	50,2	
0707 00 05	052	96,5	
	628	130,8	
	999	113,7	
0709 90 70	052	60,6	
	999	60,6	
0805 30 10	388	60,9	
	524	72,7	
	528	58,5	
	999	64,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	129,9	
	388	84,3	
	400	81,0	
	508	71,6	
	512	87,5	
	528	87,5	
	720	73,6	
	804	91,9	
	999	88,4	
	0808 20 50	388	94,7
		512	74,1
528		66,7	
800		70,7	
804		131,5	
0809 10 00	999	87,5	
	052	201,4	
	064	121,1	
0809 20 95	999	161,3	
	052	258,4	
	061	180,5	
	068	63,4	
	400	273,1	
0809 40 05	999	193,8	
	624	281,7	
	999	281,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2000****recante deroga al regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/2000 ⁽⁴⁾, i contingenti tariffari d'importazione previsti dagli accordi GATT/OMC e non specificati per paese d'origine sono suddivisi in parti uguali su due semestri.
- (2) Le domande di titoli d'importazione sono presentate normalmente nei primi dieci giorni di luglio. Tenuto conto della data di adozione del regolamento (CE) n. 1491/2000, occorre prolungare il periodo di presentazione delle domande di titoli. Per garantire la continuità del regime è necessario che il regolamento entri in

vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1374/98, le domande d'importazione relative ai quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98, per il secondo semestre del 2000, possono essere presentate fino al 21 luglio 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1495/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2000**

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 849/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 849/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che ridistribuisce i quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 849/2000 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili. Gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza di importazione alle autorità nazionali competenti tra il 3 maggio 2000 e il 26 maggio 2000 alle 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 849/2000.
- (2) La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 849/2000, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza di importazione ricevute, nonché al volume globale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso dell'anno di riferimento (1997 o 1998).
- (3) In base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 849/2000, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali.
- (4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importa-

tori tradizionali supera la parte dei contingenti loro destinata; di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità, il coefficiente di riduzione/di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I.

- (5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento, il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 849/2000, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1997 o 1998.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, il quantitativo attribuito è limitato a quello richiesto.

Articolo 2

Per i prodotti menzionati nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 849/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**COEFFICIENTE DI RIDUZIONE/DI AUMENTO APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI DEL 1997 O 1998
(importatori tradizionali)**

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/aumento
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	- 92,22 %
	6403 51 6403 59	- 40,80 %
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	- 87,30 %
	ex 6404 11 ⁽²⁾	- 80,27 %
	6404 19 10	+ 16,78 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 93,73 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	- 88,49 %

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

Codici TARIC: 6402 99 10 10, 6402 99 91 10, 6402 99 93 10, 6402 99 96 10, 6402 99 98 11, 6403 91 11 10, 6403 91 13 10, 6403 91 16 10, 6403 91 18 10, 6403 91 91 10, 6403 91 93 10, 6403 91 96 10, 6403 91 98 10, 6403 99 91 10, 6403 99 93 11, 6403 99 96 11, 6403 99 98 11.

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

Codici TARIC: 6404 11 00 20;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codici TARIC: 6404 11 00 10.

ALLEGATO II

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE APPLICABILE AL QUANTITATIVO RICHIESTO NEI LIMITI DEGLI IMPORTI MASSIMI FISSATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 849/2000

(importatori non tradizionali)

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/aumento
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	- 96,64 %
	6403 51 6403 59	- 97,16 %
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	- 97,96 %
	ex 6404 11 ⁽²⁾	- 94,82 %
	6404 19 10	- 85,68 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 95,11 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	- 94,73 %

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

Codici TARIC: 6402 99 10 10, 6402 99 91 10, 6402 99 93 10, 6402 99 96 10, 6402 99 98 11, 6403 91 11 10, 6403 91 13 10, 6403 91 16 10, 6403 91 18 10, 6403 91 91 10, 6403 91 93 10, 6403 91 96 10, 6403 91 98 10, 6403 99 91 10, 6403 99 93 11, 6403 99 96 11, 6403 99 98 11.

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

Codici TARIC: 6404 11 00 20;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codici TARIC: 6404 11 00 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 2000 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di agosto 2000 possono essere presentate domande di titoli per 1 795,047 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2000**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2000.

Esso si applica dal 12 al 25 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 luglio 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 12 al 25 luglio 2000

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,56	14,98	18,45	11,49
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	9,46	8,76
Marocco	12,96	15,92	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1498/2000 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1321/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance e le mele, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funziona-

mento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance e le mele esportate dopo il 10 luglio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1321/2000 per le arance e le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 10 luglio e prima del 16 settembre 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 149 del 23.6.2000, pag. 11.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2000

recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini

[notificata con il numero C(2000) 1844]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/429/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/222/CE della Commissione ⁽³⁾ è stato fissato un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne.
- (2) Per i paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/221/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Con la decisione 97/365/CE della Commissione ⁽⁵⁾ sono stati fissati gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini.
- (4) La Commissione ha ricevuto dalla Slovacchia un elenco di stabilimenti, accompagnati dalle garanzie che questi

ultimi rispondono effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità.

- (5) È pertanto possibile mettere a punto per la Slovacchia un elenco provvisorio di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carni di bovini, suini, equidi, ovini e caprini.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/365/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

País: **REPÚBLICA ESLOVACA** — Land: **SLOVAKIET** — Land: **SLOWAKISCHE REPUBLIK** — Χώρα: **ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** — Country: **SLOVAK REPUBLIC** — Pays: **SLOVAQUIE** — Paese: **REPUBBLICA SLOVACCA** — Land: **SLOWAAKSE REPUBLIEK** — País: **REPÚBLICA ESLOVACA** — Maa: **SLOVAKIA** — Land: **SLOVAKIEN**

1	2	3	4	5
SK 13	Nestle Food s.r.o.	Prievidza	Prievidza	6
SK 15	Tauris Nitra s.r.o.	Mojmirovce	Nitra	6
SK 16	Lumas M a M a.s.	Nitra	Nitra	6
SK 19	Kabát s.r.o.	Madunice	Hlohovec	6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2000

che modifica la decisione 1999/710/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni

[notificata con il numero C(2000) 1846]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/430/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 98/603/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni macinate e preparazioni di carni è stato fissato con la decisione 1999/710/CE ⁽³⁾ della Commissione.
- (2) La Romania ha trasmesso un elenco di stabilimenti che producono carni macinate e preparazioni di carni, per i quali le autorità competenti certificano che sono conformi alle norme comunitarie.
- (3) Di conseguenza, può essere fissato per la Romania un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni macinate e preparazioni di carni, conformemente alla

procedura stabilita dalla decisione 95/408/CE nei confronti di taluni paesi.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 1999/710/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: **RUMANIA** — Land: **RUMÆNIEN** — Land: **RUMÄNIEN** — Χώρα: **POYMANIA** — Country: **ROMANIA** — Pays: **ROUMANIE** — Paese: **ROMANIA** — Land: **ROEMENIË** — País: **ROMÉNIA** — Maa: **ROMANIA** — Land: **RUMÄNIEN**

1	2	3	4	5	6
A 69	Agricola International SA	Bacau	Bacau	MP	7

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2000

che modifica la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia*[notificata con il numero C(2000) 1863]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/431/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾ in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Nel luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) nei salmonidi della Norvegia ⁽⁴⁾. Tali misure comprendono il divieto di importazione nella Comunità di salmoni vivi nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti a base di salmone destinati al consumo umano e sono applicabili fino al 1° luglio 2000.
- (2) Nel corso della primavera 2000, la Norvegia ha segnalato altri focolai di ISA. Al momento per tale malattia

sono previste otto diverse zone di restrizione, che includono nove comuni.

- (3) Tenuto conto della situazione sanitaria, l'applicazione delle misure previste dalla decisione 1999/766/CE è prorogata al 1° aprile 2001.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 1999/766/CE la data «1° luglio 2000» è sostituita dalla data «1° aprile 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2000

che stabilisce la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo per il burro importato dalla Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore

[notificata con il numero C(2000) 1896]

(2000/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 970/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1374/98 stabilisce una procedura per la verifica del tenore di materie grasse del burro della Nuova Zelanda presentato per l'immissione in libera pratica nella Comunità nell'ambito del vigente contingente d'accesso di cui al numero d'ordine 35 dell'allegato I del suddetto regolamento. Tale procedura è basata su criteri statistici e uno dei suoi elementi essenziali è l'applicazione di una deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo per il burro fabbricato secondo un determinato disciplinare in un dato stabilimento di produzione, comunicata anticipatamente alle autorità di controllo degli Stati membri in cui viene presentata la dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità.
- (2) Con lettera del 1° giugno 2000, la Food Assurance Authority del ministero neozelandese per l'Agricoltura e la Silvicoltura (MAF Food) ha notificato alla Commis-

sione la deviazione standard caratteristica del processo relativa a ciascun disciplinare per sei stabilimenti di produzione, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1374/98.

- (3) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1374/98, le deviazioni standard caratteristiche del processo notificate devono essere approvate e comunicate agli Stati membri e la loro data di entrata in vigore deve essere fissata al 1° luglio 2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si approvano le deviazioni standard caratteristiche del processo notificate alla Commissione dal MAF Food della Nuova Zelanda con lettera del 1° giugno 2000 ed elencate nell'allegato alla presente decisione. La loro data di entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1 è fissata al 1° luglio 2000.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 27.

ALLEGATO

Deviazioni standard caratteristiche del processo del tenore di materie grasse del burro fabbricato in Nuova Zelanda e destinato all'immissione in libera pratica nella Comunità europea nell'ambito del vigente contingente d'accesso di cui al numero 35 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1374/98

Nome dello stabilimento	Numero di registrazione dello stabilimento	Numero del disciplinare	Deviazione standard caratteristica del processo
1	2	3	4
Kiwi Northland Cooperative Dairies Ltd (Kaurie)	2 000	0902 0905	0,122 0,122
Anchor Products Ltd (Te Awamutu)	5 572	0081 0084	0,159 0,165
Anchor Products Ltd (Edgecumbe)	4 172	900	0,121
Tasman Milk Products Ltd	146	0081 0084	0,126 0,126
Westland Cooperative Dairy Company Ltd	143	0081 0084	0,162 0,162
Kiwi Dairy Products Ltd	47	0080 0081 0084	0,151 0,151 0,151